



“PRINCIPI INFORMATORI”

CONVENZIONE TRA FMSI E STRUTTURE DI MEDICINA DELLO SPORT

Art. 1

Le Strutture di Medicina dello Sport (SMS) che svolgono attività compatibili con le finalità istituzionali della FMSI possono instaurare un rapporto di tipo convenzionale con la FMSI, nel rispetto delle disposizioni di seguito indicate.

Art. 2

Per la richiesta di convenzionamento con la FMSI da parte di una SMS è richiesto:

- il possesso di tutti i requisiti riportati nell'allegato A;
- il possesso delle certificazioni e delle autorizzazioni di Legge relative all'attività sanitaria della SMS richiedente
- l'operatività nella SMS di almeno 3 specialisti in Medicina dello Sport, soci ordinari della FMSI;
- per il Direttore Sanitario e Scientifico un'anzianità di almeno 5 anni come socio ordinario della FMSI;
- l'iscrizione alla FMSI di tutti i medici che prestano la loro opera presso la SMS richiedente come soci ordinari o aggregati *;
- la sottoscrizione da parte di tutti i medici operanti nella SMS di una dichiarazione etica d'impegno alla lotta al doping.

* Per gli specialisti medici responsabili delle consulenze di cui all'allegato A), l'iscrizione alla FMSI in qualità di socio aggregato può essere richiesta al Consiglio Direttivo Federale e dallo stesso concessa, ai sensi dell'art. 3, comma 9 dello Statuto Federale.

Art. 3

La richiesta di convenzione da parte del legale rappresentante di una SMS deve essere indirizzata al Presidente del Comitato Regionale/Delegato Regionale competente per territorio e redatta conformemente allo schema di cui all'allegato B. Il Presidente del Comitato Regionale/Delegato Regionale valuterà, in sede di Comitato Regionale, l'utilità di attivare la convenzione stessa, nel rispetto dei fini istituzionali della FMSI. Esprimerà un parere non vincolante a proposito. La richiesta di convenzionamento unitamente al parere del Comitato Regionale, sarà quindi inviata dal Presidente del Comitato Regionale/Delegato Regionale al Consiglio Direttivo FMSI per il parere definitivo.

Art.4

La convenzione tra una SMS e la FMSI ha una durata massima quadriennale, ed in ogni caso termina con la fine di ogni quadriennio olimpico.

Art. 5

Contestualmente alla compilazione della richiesta di convenzionamento il legale rappresentante della SMS richiedente deve:

- a) autocertificare che la SMS operi nel rispetto delle Leggi e dei Regolamenti sia Nazionali che Regionali concernenti la materia sanitaria in oggetto e l'esercizio della professione medica. Tale autocertificazione deve essere presentata a firma congiunta del legale rappresentante e del Direttore Sanitario e Scientifico della struttura richiedente.
- b) garantire, per nome e per conto della SMS:
 - di operare nel pieno rispetto delle norme statutarie e dei regolamenti della FMSI;
 - di rispettare gli standard minimi di convenzionamento specificati dalla FMSI;
 - di fornire supporto tecnico-logistico adeguato al Comitato e/o Delegato Regionale della FMSI e/o Delegato Provinciale e alla AMS locale per l'aggiornamento permanente degli iscritti e per attività istituzionali e di prevenzione;
 - di fornire supporto tecnico-logistico e professionale per eventuale attività di ricerca autorizzata richiesta dalla FMSI;
 - di offrire collaborazione tecnica e sanitaria alla FMSI, al CONI ed alle FSN per quanto alle stesse Istituzioni si rendesse necessario, nel rispetto delle finalità statutarie; in particolare nell'esecuzione di visite di idoneità o di valutazioni cliniche e funzionali degli atleti e nel supporto all'organizzazione di assistenze mediche, anche in attuazione di specifiche convenzioni stipulate con il CONI e con le FSN dalla FMSI;
 - di partecipare a studi policentrici autorizzati, epidemiologici o clinici, di interesse regionale o nazionale della FMSI, fornendo, nel rispetto della legge sulla privacy, anche dati clinici finalizzati a valutazioni statistiche;
 - di operare in rete con la FMSI;
 - di collaborare, anche sulla base di convenzioni stipulate dalla FMSI con Istituzioni Pubbliche o Private, Università, Istituti di Ricerca ed Enti Locali, in funzione delle specifiche potenzialità;
- c) garantire, direttamente o attraverso una rete organizzativa di strutture esterne, l'espletamento di tutte le prestazioni necessarie all'atleta secondo livelli qualitativi adeguati. In caso di prestazioni diagnostiche e/o professionali esterne dovrà essere presentata relativa autocertificazione.

Art. 5 bis)

Entro il termine di giorni trenta dalla stipula della Convenzione, pena l'immediata risoluzione di diritto del rapporto con FMSI, ciascuna Struttura dovrà munirsi di idonea copertura assicurativa, di importo pari ad almeno € 3.000.000,00, per i danni derivanti dall'esercizio delle attività ed inviarne copia alla FMSI stessa. Resta inteso che la durata del rapporto assicurativo dovrà esser almeno pari alla durata del rapporto convenzionale con FMSI.

La stipula del rapporto convenzionale non determina alcuna responsabilità della FMSI con riferimento alle attività delle SMS salvo il caso di esercizio cogestito o delegato di funzioni proprie della FMSI medesima.

Art. 6

Di norma in ogni Provincia può essere convenzionata con la FMSI una sola SMS. In base a specifiche esigenze operative delle AMSD Provinciali, in relazione alla numerosità e/o alla distribuzione della popolazione sportiva della Provincia, alle caratteristiche geografiche del territorio o di specifiche esigenze relative al Comitato Italiano Paralimpico, il Consiglio Direttivo della FMSI può autorizzare il convenzionamento di una seconda SMS nella stessa Provincia. In caso di pluralità di domanda di convenzionamento per lo stesso ambito, tanto in sede di prima autorizzazione, quanto in fase di eventuale rinnovo, sarà attribuito valore prevalente alle caratteristiche professionali, tecnico-scientifiche e strutturali possedute dai richiedenti.

Art. 7

Una SMS una volta convenzionata è autorizzata ad integrare la propria denominazione con la dicitura: "Convenzionato/a con la FMSI - Aut. n°..." ed è autorizzata ad utilizzare il logo ufficiale della FMSI previa specifica concessione.

Art. 8

Entro il primo trimestre di ogni anno solare, il Direttore Sanitario e Scientifico della SMS convenzionata dovrà inviare alla Segreteria della FMSI una relazione dettagliata sul complesso delle attività svolte nell'anno precedente, con particolare riferimento agli aspetti scientifico-sanitari ed alla tipologia e quantità di prestazioni effettuate, nonché eventuali variazioni intervenute nell'assetto dell'equipe medica e/o delle attrezzature e/o delle convenzioni/collaborazioni.

Art. 9

La FMSI può disporre verifiche sull'attività, sull'organizzazione, sulla logistica e sulla dotazione della SMS, sia prima (in caso di richiesta) che dopo il convenzionamento. Eventuali azioni ostantive volontarie a tali verifiche oppure eventuale mancato rispetto degli standard di riferimento o delle norme in oggetto comportano il non convenzionamento o l'annullamento di una convenzione in atto.

Art. 10

Eventuali controversie circa l'interpretazione e l'esecuzione della Convenzione fra la FMSI e la SMS convenzionata saranno devolute ad un Collegio Arbitrale composto da tre membri, di cui due designati da ognuna delle parti ed il terzo, con funzioni di Presidente, nominato dai membri indicati dalle parti. In caso di mancato accordo sulla nomina del terzo membro del Collegio, su istanza della parte più diligente, vi provvederà il Presidente del CONI

Il Collegio Arbitrale avrà sede in Roma e deciderà inappellabilmente secondo diritto.

Il lodo arbitrale deve essere emesso entro 90 giorni dalla nomina del Presidente e depositato entro 10 giorni dalla sua sottoscrizione, da parte degli arbitri, presso la Segreteria della FMSI che ne darà tempestiva comunicazioni alle parti.

Art. 11

La SMS con la sottoscrizione della convenzione con la FMSI, anche attraverso il Direttore Sanitario e Scientifico, si impegna:

- ad operare sul territorio nel rispetto delle leggi Nazionali e dei Regolamenti Regionali già all'Art. 2;
- ad informare tempestivamente il Consiglio Direttivo della FMSI circa la pendenza di eventuali procedimenti legali riferiti all'attività sanitaria della SMS stessa o al personale ivi operante;
- a vigilare che i medici interessati da provvedimenti disciplinari di sospensione sanciti dall'Ordine Professionale, dal CONI o dalla FMSI non operino presso tale struttura per l'intero periodo di sospensione;
- a diffondere e pubblicizzare le iniziative promosse dalla FMSI (corsi di formazione, congressi, ecc.);
- a garantire la formazione e l'aggiornamento permanente dei medici che operano nella SMS stimolandone la partecipazione a corsi di formazione ed aggiornamento organizzati sul territorio dalla FMSI ed ad eventuali altre iniziative a carattere scientifico di settore.

Art. 12

Attesa la delicatezza delle funzioni demandate nonché delle materie coinvolte, ciascuna delle clausole previste nella Convenzione, nonché di qualsiasi disposizione legislativa o regolamentare destinata ad integrarne il contenuto, ha carattere essenziale cosicché la sua violazione, previa contestazione, darà luogo a risoluzione di diritto del rapporto con diritto al riconoscimento di eventuali danni, anche di immagine, subiti dalla FMSI.



Allegato A) Parte essenziale ed integrante dei “Principi Informatori” della convenzione tra FMSI e Strutture di Medicina dello Sport

REQUISITI MINIMI PER LA RICHIESTA DI CONVENZIONE TRA LA FMSI ED UNA STRUTTURA DI MEDICINA DELLO SPORT (SMS)

1) OPERATORI SANITARI

Una SMS può essere convenzionata con la FMSI se:

- a. almeno tre dei medici operanti nella stessa sono specialisti in Medicina dello Sport soci ordinari regolarmente tesserati alla FMSI;
- b. tutti i medici che opereranno nella SMS convenzionata, sia gli specialisti in medicina dello sport che gli specialisti consulenti interni, sono regolarmente iscritti alla FMSI come soci ordinari o aggregati *;
- c. tutti i medici operanti nella SMS convenzionata devono documentare presso la SMS:
 - Laurea in Medicina e Chirurgia;
 - Abilitazione all'Esercizio della Professione;
 - Iscrizione all'Ordine dei Medici;
 - Specializzazione Sanitaria specifica in funzione della attività svolta;
 - Altri titoli specifici di legge;
- d. il Direttore Sanitario e Scientifico che opererà nella SMS convenzionata deve avere un'anzianità di Specializzazione in Medicina dello Sport e relativa iscrizione alla FMSI di almeno otto anni;
- e. in possesso di adeguata copertura assicurativa per gli utenti e per gli operatori;
- f. provvista di un proprio indirizzo di posta elettronica di cui viene autorizzata la pubblicazione sul sito internet della FMSI con la sottoscrizione della Convenzione.
- g. provvista della Carta dei Servizi autorizzata con la sottoscrizione della convenzione alla pubblicazione sul sito internet della FMSI.

2) CONSULENZE SPECIALISTICHE EROGATE NELLE SMS CONVENZIONATE

- a. Cardiologia
- b. Neurologia
- c. Oculistica
- d. ORL
- e. Endocrinologia
- f. Medicina Legale
- g. Ortopedia
- h. Pediatria
- i. Pneumologia
- j. Psicologia dello Sport (facoltativa)

Tutti i medici specialisti medici responsabili delle consulenze di cui sopra devono essere soci aggregati della FMSI secondo quanto riportato nell'art. 2 dei Principi Informatori.

3) REQUISITI MINIMI LOGISTICI DELLA SMS

Una SMS può essere convenzionata con la FMSI se possiede:

- a. un minimo di due studi medici attrezzati per visite di idoneità medico-sportiva (con tutto il materiale che costituisce parte essenziale dello studio stesso inteso come dotazione globale minima);
- b. almeno uno studio medico ed un locale idoneo sia per le attività in consulenza che per la diagnostica strumentale e per la valutazione funzionale;
- c. un locale per le attività amministrative e di "reception" (comprendente l'archivio computerizzato e cartaceo);
- d. una sala d'attesa idonea ed a esclusivo uso della SMS;
- e. locali spogliatoio per il personale e per gli utenti;
- f. servizi igienici separati per il personale e per gli utenti;
- g. accesso, percorsi, servizi igienici, locali ed attrezzature privi di barriere architettoniche per la fruizione da parte di soggetti "diversamente" abili;
- h. sala riunioni per attività di aggiornamento ed a disposizione, se richiesto, della FMSI per ospitare la sede del Comitato o della Delegazione Regionale, dell'Associazione Provinciale e del Delegato Provinciale;
- i. una disponibilità di apertura al pubblico per almeno 25 (venticinque) ore settimanali.

4) DOTAZIONE E STRUMENTAZIONE MINIMA DELLA SMS

Tutto il materiale che costituisce parte essenziale di uno studio medico è da intendersi come richiamato. La strumentazione presente nella Struttura di medicina dello sport deve essere a norma C.E. con documentazione aggiornata di calibrazioni e tarature nel rispetto delle normative vigenti.

Attrezzatura completa per la rianimazione cardio-respiratoria, sia farmacologica che strumentale, ivi compreso un defibrillatore semiautomatico

Attrezzatura e materiale per test urine

Bilancia professionale pesa persone sino ad almeno Kg 150

Cardiofrequenzimetri

Cassetta di primo soccorso

Cicloergometro (minimo 400 Watt)

Computer e stampante/i (con caratteristiche aggiornabili secondo richiesta FMSI - ed in rete interna ed esterna)

Diafanoscopio

Ecocardiografo con Color Doppler

Ecografo con sonda muscolo tendinea)

Elettrocardiografo a dodici derivazioni, con monitor

Ergometro a manovella

Filo a piombo

Fonendoscopio

Holter ECG 24h

Holter PA 24h

Lattacidometro

Martelletto

Metabolimetro

Metronomo

Nastro metrico flessibile

Nastro Trasportatore (facoltativo)

Oftalmoscopio

Otoscopio

Ottotipo luminoso

Plicometro (possibilmente di Harpenden)

Podoscopio

Programmi di gestione amministrativa e delle cartelle cliniche computerizzate (facoltativo)

Scalino graduabile (30, 40 e 50 cm)

Sfigmomanometro

Spirometro con indicatore dei flussi

Statimetro da parete (possibilmente di Harpenden)

Tavole di Ishiara

Telefono, fax, linea ADSL per connessione Internet.

RICHIESTA DI CONVENZIONE

(da indirizzarsi al Presidente/Delegato Regionale FMSI competente per territorio)

Il sottoscritto(Nome, Cognome),
nato a il (gg/mm/aaaa).....residente a.....
in viacap.....tel.....
e-mail.....

Legale Rappresentante della Struttura in Medicina dello Sport denominata
.....

Partita IVA/CF.....

con sede ain via.....cap.....

Tel.....e-mail.....

chiede

che detta Struttura in Medicina dello Sport - che è in possesso di tutti i requisiti richiesti dalla FMSI, sia come struttura che come personale - venga convenzionata con la Federazione Medico Sportiva Italiana per concorrere alla realizzazione dei compiti istituzionali previsti dall'art. 2 dello Statuto Federale della FMSI.

Allega autocertificazione.

(Il Legale Rappresentante)

.....

Data,.....